



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 17/19

Lussemburgo, 26 febbraio 2019

Sentenza nelle cause T-679/16
Athletic Club/Commissione e T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Commissione

Il Tribunale dell'UE annulla la decisione della Commissione che qualifica come aiuto di Stato il regime fiscale di quattro club di calcio professionistici spagnoli

Tutte le società sportive professionistiche spagnole sono state obbligate a diventare società sportive per azioni (in prosieguo: le «SSA») con legge del 1990, allo scopo di incentivare una gestione più responsabile della loro attività. È stata tuttavia prevista un'eccezione: la società sportive professionistiche che avessero realizzato un risultato positivo nel corso degli anni precedenti all'adozione della legge potevano continuare ad operare sotto forma di club sportivi. Quattro club di calcio professionistici spagnoli – il Fútbol Club Barcelona (Barcellona), il Club Atlético OSSAuna (Pamplona), l'Athletic Club (Bilbao) e il Real Madrid Club de Fútbol (Madrid) – hanno esercitato tale opzione. In tal modo, in qualità di persone giuridiche senza scopo di lucro e a differenza delle SSA, essi hanno potuto beneficiare di una speciale aliquota d'imposta sui loro redditi, rimasta inferiore, fino al 2016, rispetto all'aliquota applicabile alle SSA.

Con decisione del 2016¹, la Commissione ha dichiarato che la Spagna aveva introdotto illegalmente un aiuto sotto forma di un privilegio fiscale relativo all'imposta sulle società in favore dei quattro club di calcio professionistici summenzionati. Secondo la Commissione, tale regime non era compatibile con il mercato interno. Essa ha quindi ingiunto alla Spagna di porvi fine e di recuperare presso i beneficiari, in modo immediato ed effettivo, l'ammontare dell'aiuto accordato.

Il Fútbol Club Barcelona e l'Athletic Club hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'unione europea.

Con la sentenza odierna nella causa T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Commissione, **il Tribunale annulla la decisione della Commissione**. Per contro, il ricorso dell'Athletic Club nella causa T-679/16 è stato respinto.

Il Tribunale dichiara anzitutto che l'esame di un regime di aiuti deve includere quello delle sue diverse conseguenze, sia favorevoli che sfavorevoli per i suoi beneficiari, allorché dalle caratteristiche stesse del regime emerge il carattere non univoco del presunto vantaggio.

Il Tribunale sottolinea che la misura oggetto della decisione impugnata consiste in un restringimento, nel settore dello sport professionistico spagnolo, dell'ambito di applicazione personale del regime fiscale degli enti senza scopo di lucro in vigore al momento dell'adozione della legge del 1990. Esso analizza quindi se la Commissione abbia dimostrato in modo sufficiente che il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, complessivamente considerato, fosse tale da porre i suoi beneficiari in una situazione più vantaggiosa rispetto a quella in cui gli stessi si sarebbero trovati qualora avessero dovuto operare sotto forma di una SSA.

Il Tribunale osserva che, come segnalato dalla Commissione nella sua decisione, i quattro club beneficiari del regime controverso si sono visti applicare, tra il 1990 e il 2015, un'aliquota d'imposta nominale preferenziale rispetto ai club operanti sotto forma di SSA.

¹ Decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici (GU 2016, L 357, pag. 1) ; v. IP della Commissione IP/16/2401.

Tuttavia, l'analisi del vantaggio che ne deriva non può essere disgiunta da quella degli altri elementi che compongono il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro. Al riguardo, il Tribunale sottolinea in particolare che, durante il procedimento amministrativo condotto dalla Commissione, il Real Madrid Club de Fútbol aveva rilevato che la deduzione fiscale per il reinvestimento dei proventi straordinari era più alta per le SSA rispetto agli enti senza scopo di lucro. Il club madrileno aveva fatto valere che tale deduzione poteva essere assai consistente a causa della prassi dei trasferimenti dei giocatori, in quanto i proventi potevano essere reinvestiti nell'acquisizione di nuovi giocatori, e che, pertanto, tra il 2000 e 2013 il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro le era risultato «molto più penalizzante» rispetto a quello delle SSA.

Nondimeno, la Commissione aveva escluso che il vantaggio relativo derivante dalla soglia più elevata per le deduzioni fiscali applicabile alle SSA compensi l'aliquota d'imposta preferenziale di cui beneficiavano gli enti senza scopo di lucro, in particolare sulla base del motivo che non era stata fornita la prova che tale sistema di deduzioni fiscali «[fosse] più vantaggioso in linea di principio e sul lungo termine». Orbene, secondo il Tribunale, la Commissione, sulla quale gravava l'onere della prova dell'esistenza di un vantaggio derivante dal regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, poteva concludere per la sussistenza di un simile vantaggio solo dimostrando, senza pregiudizio dei limiti dei suoi doveri di indagine, che la previsione di un massimale per le deduzioni fiscali ad un livello meno vantaggioso per gli enti senza scopo di lucro rispetto alle SSA non era tale da compensare il vantaggio derivante dall'inferiore aliquota nominale d'imposta.

La Commissione si era altresì fondata su cifre riportate in uno studio fornito dalla Spagna durante il procedimento amministrativo. Su tale base essa affermava che, per la maggior parte degli anni, l'effettiva tassazione dei club di calcio professionistici come organizzazioni senza scopo di lucro era stata inferiore rispetto a quella delle entità analoghe soggette al regime fiscale generale. Orbene, le cifre erano relative a dati aggregati, per l'insieme dei settori e degli operatori, e concernevano soltanto quattro anni, mentre il periodo oggetto del regime controverso era compreso tra il 1990 e il 2015. Il Tribunale ne ha concluso che **la Commissione è incorsa in un errore nella valutazione dei fatti.**

Il Tribunale verifica poi se, malgrado tale errore, la Commissione potesse legittimamente fondarsi sui soli dati forniti dalla Spagna per riconoscere la sussistenza di un vantaggio. Il Tribunale rileva che detti dati dovevano essere posti in correlazione con gli altri elementi di fatto presentati alla Commissione, come le indicazioni fornite dal Real Madrid Club de Fútbol per quanto concerne la rilevanza delle deduzioni fiscali per i club di calcio professionistici, connessa alla prassi dei trasferimenti dei giocatori. Ad avviso del Tribunale, infatti, al momento dell'adozione della propria decisione la Commissione disponeva di elementi che ponevano in evidenza la specificità del settore interessato in ordine alla rilevanza delle deduzioni fiscali, il che avrebbe dovuto condurla a dubitare della possibilità di applicare a tale settore quanto constatato, per l'insieme di tutti i settori, relativamente all'effettiva tassazione, rispettivamente, degli enti senza scopo di lucro e degli enti soggetti al regime fiscale generale. Di conseguenza, il Tribunale afferma che **la Commissione non ha assolto in modo adeguato all'obbligo di provare che la misura controversa conferisse un vantaggio ai suoi beneficiari.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze [T-679/16](#) e [T-865/16](#) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106